

LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1985, N. 6

**Normativa del Catasto fondiario e disciplina
dei tipi di frazionamento^{1 2}**

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di attuare il coordinamento fra i procedimenti amministrativi relativi al Catasto ed al Libro fondiario ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, nel territorio regionale trovano applicazione le seguenti norme in materia di Catasto fondiario, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, successive integrazioni e relative norme regolamentari.

Art. 2 (Atti del Catasto fondiario)

1. Nella Regione Trentino-Alto Adige il Catasto terreni o Catasto fondiario è costituito dai seguenti atti, che sono conservati presso gli Uffici del Catasto:

- 1) la mappa catastale;
- 2) il protocollo delle particelle;
- 3) i fogli di possesso;

¹ In B.U. 26 novembre 1985, n. 53.

² L'art. 3 della l.r. 9/1988 ha stabilito: "1. Il Presidente della Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, previa deliberazione della Giunta medesima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

- 4) l'elenco o lo schedario alfabetico e numerico dei possessori.
2. Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti del Catasto fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Gli atti potranno essere in tutto o in parte sostituiti da archivi elettronici, definiti in modo da assicurare il mantenimento dell'intero contenuto informativo e programmatico per consentire tutte le forme di elaborazione, aggiornamento e consultazione previste nei successivi articoli.
4. Presso gli Uffici del Catasto viene conservata inoltre la raccolta dei tipi di frazionamento, nonché la collezione degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti.

Art. 3 (Consultazione e rilascio di copie degli atti del Catasto fondiario)

1. Chiunque può consultare gli atti del Catasto fondiario ed estrarne copie o appunti; chiunque può inoltre ottenere estratti, certificati o copie degli atti medesimi.
 2. Le modalità delle consultazioni e delle certificazioni di cui al comma precedente sono stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.
 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche rispetto ai tipi di frazionamento conservati presso gli uffici del Catasto.
 4. Il rilascio di copie degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti può essere autorizzato dall'Ufficio Ispettivo provinciale del Catasto.
-
-

Art. 4 (Concordanza del Catasto e del Libro fondiario)

1. Gli atti del Catasto fondiario e del Libro fondiario devono essere tenuti sempre in perfetta concordanza.

2. A tal fine tutti i cambiamenti relativi allo stato dell'immobile devono eseguirsi tanto nel Catasto come nel Libro fondiario, con le modalità stabilite nel successivo articolo 5.

Art. 5 (Cambiamenti relativi allo stato dell'immobile)

1. Il Catasto fondiario è tenuto ad apportare ai propri atti i cambiamenti riguardanti i diritti di proprietà e le modifiche catastali, disposti sulla base del decreto tavolare notificato ai sensi dell'articolo 123, n. 6 del Testo Unico approvato con R.D. 28 marzo 1929, n. 499. Si considerano modifiche catastali le variazioni di configurazione e di superficie delle particelle.

2. Per i cambiamenti che riguardano le modifiche catastali di cui al comma precedente si provvede con tipo di frazionamento previsto dal titolo secondo. Nel caso di variazioni riguardanti l'immobile a seguito di erezione, modifica o demolizione di fabbricati, il titolare del diritto sull'immobile stesso ha l'obbligo di produrre all'Ufficio del Catasto il relativo tipo di frazionamento.

3. Le variazioni di configurazione delle particelle, quando la configurazione stessa non corrisponde sul terreno con quella esistente negli atti catastali, sono accertate d'ufficio dal Catasto in via provvisoria, comunicate al Libro fondiario e introdotte in via definitiva negli atti catastali medesimi sulla base del decreto tavolare.

4. Sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto e comunicate al Libro fondiario per la trattazione tavolare le variazioni di destinazione e di coltura dell'immobile, accertate d'ufficio o su denuncia della parte. La medesima procedura si applica anche per la correzione di errori di calcolo.

5. Sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto le correzioni di errori grafici nella mappa e di errori di scritturazione negli altri atti catastali.

TITOLO II

Disciplina del tipo di frazionamento

Art. 6 (Caratteristiche del tipo di frazionamento e presentazione all'Ufficio del Catasto)

1. Il tipo di frazionamento deve contenere gli estremi di individuazione delle particelle oggetto di cambiamento, e viene redatto in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 10.

2. Il tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, dottore in scienze forestali, geometra, perito industriale edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritti nell'albo professionale della propria categoria, deve essere presentato all'Ufficio del Catasto redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione l'Ufficio del Catasto, accertata l'idoneità tecnica del tipo di frazionamento, introduce in via provvisoria i relativi cambiamenti nella mappa catastale e nel protocollo delle

particelle e attesta la conformità del tipo di frazionamento medesimo alle disposizioni contenute nella presente legge sull'originale, che viene inserito nella raccolta dei tipi di frazionamento nella banca dati integrata Libro fondiario/Catasto fondiario, e sulla copia autentica che viene restituita alla parte. Ai sensi dell'articolo 87 della legge tavolare il tipo di frazionamento inserito nella banca dati integrata Libro fondiario/Catasto fondiario può essere richiamato nella domanda tavolare, indicando i suoi dati identificativi (numero di protocollo, anno, ufficio del catasto che lo approva).³

Art. 7 (Termine di utilizzazione del tipo di frazionamento)

1. Il tipo di frazionamento, munito dell'attestazione di conformità, di cui al precedente articolo 6, deve essere utilizzato mediante presentazione della domanda tavolare entro e non oltre il termine di due anni dalla data dell'attestazione stessa.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il tipo di frazionamento perde la sua efficacia.

3. Il tipo di frazionamento può essere trattato tavolarmente anche solo parzialmente, qualora le operazioni richieste siano svincolate dalle altre operazioni previste nello stesso tipo, purché entro il termine di cui al primo comma.

Art. 8 (Tipi di frazionamento successivi)

1. Possono essere presentati all'Ufficio del Catasto tipi di frazionamento collegati ad uno o più tipi di frazionamento precedenti, in quanto redatti sulla base dei cambiamenti

³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 26 settembre 2014, n. 8.

introdotti nella mappa catastale in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.

2. Anche ai suddetti tipi di frazionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6; gli stessi inoltre perdono efficacia alla scadenza del tipo di frazionamento cui sono collegati.

3. Un tipo di frazionamento successivo non può essere utilizzato per l'emanazione del relativo decreto tavolare fino a quando non siano stati presentati all'Ufficio del Libro fondiario tutti i tipi di frazionamento, relativi ai cambiamenti considerati nei piani precedenti, ai quali il tipo stesso è collegato.

4. Ove, nel termine di efficacia dei tipi di frazionamento, siano presentati per uno dei tipi successivi domanda tavolare e relativo titolo, l'Ufficio tavolare richiede all'Ufficio del Catasto l'elaborato tecnico di collegamento del tipo stesso ai tipi precedenti ed alla situazione preesistente negli atti tavolari e catastali.

Art. 9 (Inefficacia dei tipi di frazionamento)

1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 7 gli uffici del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti in via provvisoria negli atti catastali in base al tipo di frazionamento divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, nonché ad evidenziare l'intervenuta inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo stesso.⁴

2. Qualora la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli

⁴ Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 2 aprile 1988, n. 9 e così modificato dall'art. 1 della l.r. 28 luglio 1988, n. 16.

uffici del catasto provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente, sempreché vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati.⁵

3. Quando non sia presentata domanda tavolare nel termine di efficacia del tipo di frazionamento, il Catasto provvede d'ufficio a richiedere al Libro fondiario la trattazione dei tipi di frazionamento riguardanti erezione, modifica o demolizione di fabbricati, prodotti ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5.

4. Quando non sia presentata domanda tavolare relativamente ad un atto perfezionato nel termine di efficacia di un tipo di frazionamento, l'Ufficio del Catasto attesta la corrispondenza tecnica al tipo precedente del tipo di frazionamento predisposto in sua sostituzione.

5. L'originale dei tipi di frazionamento inefficaci viene conservato nella relativa raccolta presso l'Ufficio del Catasto.

Art. 10 (Redazione dei tipi di frazionamento)

1. Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e devono essere riportate sull'estratto della mappa catastale, il quale deve indicare anche le particelle confinanti con quelle frazionate.

2. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali, coincidenti ove possibile con punti riportati sulle mappe originali d'impianto, o con nuovi punti di riferimento introdotti nei fogli di mappa ai sensi

⁵ Comma così sostituito dall'art. 1 della l.r. 2 aprile 1988, n. 9.

dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12, ovvero con punti individuati d'intesa con l'Ufficio del Catasto.

3. I punti di cui al comma precedente, che devono risultare nell'estratto della mappa, nonché le nuove linee dividenti, esattamente individuabili sul terreno, sono descritti nel tipo di frazionamento mediante segni convenzionali topografici, che saranno determinati con regolamento di esecuzione della presente legge.

4. L'assunzione delle misure sul terreno può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo, al fine di verificare l'esattezza dei punti di riferimento.

5. La nuova particellazione è assegnata dall'Ufficio del Catasto in conformità alle esigenze tecniche ed in funzione della concordanza fra Catasto e Tavolare.

Art. 11 (Controlli sopralluogo)

1. L'Ufficio del Catasto ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sopralluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento.

2. Qualora nel corso dei controlli sopralluogo, vengano accertate discordanze eccedenti i limiti di tolleranza, che saranno determinati con regolamento di esecuzione della presente legge, l'Ufficio del Catasto provvede a darne comunicazione al professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, invitandolo a produrre all'ufficio stesso, entro il termine di sessanta giorni, un nuovo tipo di frazionamento rispondente all'accertamento effettuato.

3. Se il professionista non provvede nel termine assegnato, si procede d'ufficio.

4. Trascorso il termine di cui al secondo comma, il tipo di frazionamento, rispettivamente l'elaborato tecnico dell'Ufficio, sono inviati all'Ufficio del Libro fondiario per le operazioni di competenza.

Art. 12 (Comunicazioni agli Ordini o Collegi professionali)

1. I direttori degli Uffici Ispettivi provinciali del Catasto sono tenuti a segnalare agli Ordini o Collegi professionali competenti le irregolarità riscontrate nella redazione dei tipi di frazionamento, quando abbiano carattere ricorrente.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Artt. 13 – 14⁶

⁶ Articoli abrogati dall'art. 2 della l.r. 2 aprile 1988, n. 9.
